

REGOLAMENTO (UE) 2016/1396 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2016****che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa i criteri in base ai quali è determinata la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione alla BSE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tali criteri si basano sulle condizioni di cui al capitolo sull'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- (3) Nel maggio 2015 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, aggiungendo la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria in relazione al rischio di BSE, si esclude la tipologia 'BSE atipica in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» ⁽²⁾. Ai fini dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 la BSE atipica andrebbe pertanto esclusa dalla definizione di «BSE».
- (4) Gli allegati III, V e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 contengono diversi riferimenti alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽³⁾, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽⁵⁾. Poiché i tre atti summenzionati sono stati abrogati, i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero aggiornati.
- (5) Le prescrizioni specifiche di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE sono state modificate dal regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione ⁽⁶⁾. A seguito di questa modifica andrebbero altresì modificate alcune disposizioni relative alla rimozione del materiale specifico a rischio di cui agli allegati V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001, come illustrato nel seguito.
- (6) In primo luogo, conformemente alla modifica apportata alle prescrizioni specifiche per gli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, con il regolamento (UE) 2015/1162 le tonsille non sono più definite come materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE. La resezione trasversale anteriore del processo linguale dello iode per

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm

⁽³⁾ Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3).

il prelievo della lingua dei bovini, richiesta conformemente all'allegato V, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai bovini originari di Stati membri con un rischio controllato o indeterminato di BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V, punto 7.

- (7) In secondo luogo, conformemente alla modifica apportata all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 dal regolamento (UE) 2015/1162, la colonna vertebrale è definita come materiale specifico a rischio solo per una minoranza di bovini nell'Unione. Tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, l'obbligo di indicare sull'etichetta delle carcasse informazioni circa la rimozione della colonna vertebrale, previsto nell'allegato V, punto 11.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, andrebbe modificato come segue: se fino ad oggi, qualora la rimozione della colonna vertebrale non sia richiesta, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale deve recare una striscia blu, dopo un periodo transitorio, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale dovrebbe recare una striscia rossa.
- (8) La medesima modifica (che trasforma l'obbligo di indicare una striscia blu qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale nell'obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale) dovrebbe applicarsi ai prodotti di origine bovina importati nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 3, e sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti all'interno e all'esterno dell'Unione il tempo necessario per adeguarsi a questo nuovo obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, la presente disposizione dovrebbe entrare in vigore dopo un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2017.
- (10) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta, negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la pratica di lacerare, previo stordimento, il tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica di animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale. L'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 estende tale divieto agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile fino a che tutti gli Stati membri non siano classificati come paesi con un rischio trascurabile di BSE. Dal momento che la BSE atipica è considerata una malattia spontanea che si presenta con una prevalenza bassa anche in paesi con un rischio trascurabile di BSE, tale divieto dovrebbe restare applicabile anche una volta che tutti gli Stati membri siano stati classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 per eliminare tale limite temporale.
- (11) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica di Stati membri o zone di uno Stato membro. Il 25 giugno 2014 e il 24 agosto 2014 rispettivamente la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
- (12) Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se la Finlandia e la Svezia, nelle loro rispettive domande, avessero dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (13) Il 19 novembre 2015 l'EFSA ha pubblicato due relazioni scientifiche in risposta alla richiesta della Commissione ⁽¹⁾ (nel seguito «le relazioni dell'EFSA»). Le relazioni dell'EFSA concludono che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni di test di screening svolte dall'EFSA e dall'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca, la Svezia ha dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno dei sette anni precedenti, mentre la Finlandia ha dimostrato tale conformità per ciascuno dei sette anni precedenti fuorché per il 2010, anno in cui il livello di attendibilità per l'individuazione della scrapie classica con un tasso di prevalenza superiore allo 0,1 % è stato del 94,73 %. Poiché la differenza tra un livello di attendibilità del 94,73 %

⁽¹⁾ *Evaluation of the application of Sweden to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie* [Valutazione della domanda della Svezia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4292] e *Evaluation of the application of Finland to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie* [Valutazione della domanda della Finlandia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4293].

e un livello del 95 % è trascurabile in termini di rischio di non individuare un caso di scrapie classica, e dato che il criterio di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato rispettato durante tutti gli altri sei anni, il criterio può essere considerato come rispettato negli ultimi sette anni.

- (14) Le relazioni dell'EFSA concludono altresì che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'IRMM, la sorveglianza della scrapie classica che Svezia e Finlandia si propongono di applicare in futuro sarebbe conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (15) Tenendo conto delle relazioni dell'EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tali domande rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Finlandia e la Svezia andrebbero inserite nell'elenco come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica.
- (16) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Poiché la Finlandia e la Svezia andrebbero ora inserite nell'elenco al punto 2.3 della stessa sezione come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica, esse andrebbero rimosse dall'elenco degli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al punto 3.2 della medesima sezione, in quanto tale qualifica sanitaria offre garanzie superiori a quelle fornite da un programma nazionale di lotta approvato.
- (17) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Il punto 4 di tale sezione stabilisce le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni.
- (18) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 999/2001 definisce inoltre l'azienda come qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del detto regolamento sono detenuti, mantenuti, allevati, governati o mostrati al pubblico. I centri di raccolta dello sperma e i giardini zoologici devono pertanto essere considerati aziende e assoggettati alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (19) Dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽¹⁾ è limitato, è opportuno stabilire nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma.
- (20) Secondo tali condizioni specifiche un'azienda con un rischio rispettivamente trascurabile o controllato di scrapie classica dovrebbe poter introdurre ovini e caprini da un centro di raccolta dello sperma a condizione che: i) detto centro sia stato riconosciuto e sia sorvegliato conformemente all'allegato D della direttiva 92/65/CEE; ii) esso non sia stato interessato da casi di scrapie classica rispettivamente negli ultimi sette o tre anni; iii) rispettivamente negli ultimi sette o tre anni vi siano stati introdotti solamente i seguenti ovini e caprini: ovini e caprini di aziende in cui tali animali sono contrassegnati in modo permanente e vengono tenuti registri, in cui sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini, in cui negli ultimi sette o tre anni rispettivamente non sono stati rilevati casi di scrapie classica e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente; iv) esso attui misure di biosicurezza per garantire che nel centro di raccolta dello sperma non entrino in contatto ovini e caprini di aziende con status differenti in relazione alla scrapie. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, lettera c), e punto 1.3, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (21) Andrebbero inoltre modificate le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma ed embrioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di tenere conto delle condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma di cui al precedente considerando. Un riferimento a tali condizioni specifiche andrebbe altresì introdotto nelle condizioni per l'importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001.

⁽¹⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54).

- (22) Le condizioni per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, sono finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende. Poiché i movimenti degli ovini e dei caprini esclusivamente tra giardini zoologici non incidono in alcun modo sullo status degli ovini e dei caprini da allevamento dell'Unione in relazione alla scrapie, tali condizioni specifiche non dovrebbero applicarsi agli ovini e ai caprini detenuti e spostati esclusivamente tra i giardini zoologici che rientrano nella definizione di organismi, istituti o centri riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Tali animali andrebbero pertanto esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (23) Le prescrizioni relative alla scrapie per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini vivi di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono difficili da rispettare per gli scambi all'interno dell'Unione di alcune razze rare. Al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare è necessario che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali. Andrebbero pertanto stabilite condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare. Tali condizioni specifiche dovrebbero consentire gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (24) Il termine «razza rara» non è definito in maniera specifica nella legislazione dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce le condizioni in cui possono essere assunti impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono. Tali condizioni prevedono in particolare che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza. Conformemente alla direttiva 89/361/CEE del Consiglio ⁽²⁾ tale organismo specializzato è un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro nel quale detta organizzazione o associazione di allevatori è stata costituita, ovvero un servizio ufficiale dello Stato membro in causa.
- (25) Ai fini del regolamento (CE) n. 999/2001 le razze autoctone minacciate di abbandono andrebbero pertanto definite come quelle razze di ovini e di caprini che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, e che sono oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione riconosciuta conformemente alla direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa.
- (26) L'allegato IX, capitolo C, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato onde consentire l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti, in parte o in tutto, da paesi con rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 dal punto 6 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1) nell'allegato II, il capitolo A, primo comma, è sostituito dal seguente:

«La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e). Ai fini del presente allegato «BSE» esclude la tipologia «BSE atipica» in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine».

2) nell'allegato III, il capitolo A è così modificato:

a) nella parte I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Misure successive ai test

6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dall'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

6.3. Tutte le parti del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, vengono conservate sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o salvo che i loro grassi non siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.

6.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III, del presente allegato e salvo i grassi ottenuti da tale corpo, purché tali grassi siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.

6.5. Nel caso di un animale macellato per il consumo umano e sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente l'animale con esito positivo o non conclusivo al test e le due carcasse immediatamente successive ad essa, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

In deroga al primo comma del presente punto gli Stati membri possono decidere di distruggere le suddette carcasse solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo dagli esami di verifica di cui al capitolo C, punto 3.1, lettera b), dell'allegato X.

6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.»;

b) nella parte II, i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti:

«7.3. Tutte le parti del corpo dell'animale sottoposto a test, pelle compresa, vengono conservate sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o salvo che i loro grassi non siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.

- 7.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo, compresa la pelle, sono direttamente smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III, del presente allegato e salvo i grassi fusi ottenuti da tale corpo, purché tali grassi fusi siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.»;

3) l'allegato V è così modificato:

a) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. **Marcatura ed eliminazione**

Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione e smaltito conformemente alle norme fissate nel regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare all'articolo 12.

4. **Rimozione del materiale specifico a rischio**

4.1. Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

- a) i macelli o, se del caso, altri luoghi di macellazione;
- b) i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;
- c) se del caso, gli stabilimenti o impianti riconosciuti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

4.2. In deroga al punto 4.1, l'uso di un test alternativo alla rimozione del materiale specifico a rischio, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento, purché tale test alternativo sia elencato nell'allegato X, conformemente alle seguenti condizioni:

- a) i test alternativi devono essere effettuati nei macelli su tutti gli animali per i quali è prevista la rimozione del materiale specifico a rischio;
- b) nessun prodotto bovino, ovino o caprino destinato al consumo umano o animale può lasciare il macello prima che l'autorità competente abbia ricevuto e accettato i risultati dei test alternativi eseguiti su tutti gli animali macellati potenzialmente contaminati se in uno di essi è stata confermata la BSE;
- c) qualora un test alternativo dia risultato positivo, tutto il materiale ricavato da bovini, ovini e caprini potenzialmente contaminato nel macello deve essere distrutto conformemente al punto 3, a meno che tutte le parti del corpo dell'animale infetto, compresa la pelle, possano essere identificate e tenute separate.

4.3. In deroga al punto 4.1, gli Stati membri possono decidere di consentire:

- a) la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;
- b) la rimozione della colonna vertebrale di bovini dalle carcasse o parti delle carcasse in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, controllati e registrati;
- c) la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati conformemente al punto 9.

4.4. Le norme sulla rimozione del materiale specifico a rischio contenute in questo capitolo non si applicano al materiale di categoria 1 utilizzato conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per l'alimentazione di animali da giardino zoologico, nonché ai materiali di categoria 1 utilizzati conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.»;

b) i punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Misure relative alla lacerazione dei tessuti

Il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di praticare su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale la lacerazione, previo stordimento, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, applicabile negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, diventa applicabile anche negli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE.

7. Raccolta delle lingue dai bovini

La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello iode, ad eccezione della lingua dei bovini originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile.»;

c) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Controlli

11.1. Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione del presente allegato e garantiscono l'adozione di provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento o altri luoghi preposti alla rimozione del materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 4.1, lettera c).

11.2. Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che il materiale specifico a rischio sia trattato ed eliminato conformemente al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009.

11.3. Si istituisce un sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettera a). Tale sistema di controllo comprende almeno i seguenti provvedimenti:

a) fino al 30 giugno 2017, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile;

a decorrere dal 1° luglio 2017, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile;

b) se del caso, al documento commerciale riguardante le partite di carne sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. Se del caso, tali informazioni specifiche sono aggiunte al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (*) nel caso delle importazioni;

c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).

(*) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).»;

4) nell'allegato VII, capitolo B, i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2. Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini:

a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b) ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a) e b), uno Stato membro può consentire che gli animali di cui alle lettere c) e d) siano introdotti nell'azienda purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) la razza allevata nell'azienda è una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (*);

- ii) la razza allevata nell'azienda è oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE del Consiglio (**), ovvero da un servizio ufficiale; e
 - iii) la frequenza dell'allele ARR nella razza allevata nell'azienda è bassa;
 - c) ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
 - d) ovini femmine portatrici di nessun allele VRQ.
- 4.3. Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
- a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
 - c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a), b) e c), uno Stato membro può consentire che i montoni da riproduzione e il materiale germinale ovino di cui alle lettere d), e) ed f), siano utilizzati nell'azienda purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) la razza allevata nell'azienda è una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2014;
 - ii) la razza allevata nell'azienda è oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale; e
 - iii) la frequenza dell'allele ARR nella razza allevata nell'azienda è bassa;
 - d) ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
 - e) sperma di ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
 - f) embrioni portatori di nessun allele VRQ.
- 4.4. Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione o per l'invio alla macellazione immediata per il consumo umano, oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
- a) i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte all'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);
 - b) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;
 - ii) al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione di cui al punto 2.2.2, lettera c), punto iii), o lettera d), sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro, per essere macellati entro i dodici mesi di età.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

(**) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).»;

5) nell'allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e un rischio controllato di scrapie classica

1.1. Ai fini degli scambi all'interno dell'Unione gli Stati membri istituiscono e sovrintendono, se del caso, a un regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica. In base a tale regime ufficiale essi istituiscono e tengono, se del caso, elenchi delle aziende di ovini e caprini con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

1.2. Può essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica un'azienda di ovini con uno status di resistenza alle TSE di livello I, previsto nel capitolo C, parte 4, punto 1, lettera a), dell'allegato VII, nella quale non sia stato confermato alcun caso di scrapie classica almeno nei sette anni precedenti.

Un'azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere analogamente riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile controllato di scrapie classica purché risulti conforme almeno da sette anni alle seguenti condizioni:

a) gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

b) sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini;

c) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i) ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica;

ii) ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) da almeno sette anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l'azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;

iii) ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

iv) ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest'ultimo soddisfi le seguenti condizioni:

— il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (*) e sorvegliato conformemente al capitolo I, sezione II, del suddetto allegato,

— nei sette anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente,

— nei sette anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica,

— nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

d) per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l'azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall'autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- e) non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
- f) fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell'allegato III, di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al primo e secondo comma della lettera f), gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- g) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:
- i) ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
 - sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,
 - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;
- ii) ovuli ed embrioni di animali della specie ovina aventi almeno un allele ARR;
- h) è introdotto nell'azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:
- i) sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
 - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;
- ii) sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
- i) gli ovini e i caprini dell'azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

- 1.3. Un'azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica purché risulti conforme almeno da tre anni alle seguenti condizioni:
- a) gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;
 - b) sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini;
 - c) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:
 - i) ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica;
 - ii) ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) almeno da tre anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l'azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;
 - iii) ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
 - iv) ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest'ultimo soddisfi le seguenti condizioni:
 - il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, della direttiva 92/65/CEE e sorvegliato conformemente al capitolo I, sezione II, del suddetto allegato;
 - nei tre anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente;
 - nei tre anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
 - nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica;
 - d) per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l'azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall'autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio 2014;
 - e) non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
 - f) fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell'allegato III, di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al primo e secondo comma della lettera f), gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- g) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:
 - i) ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
 - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
 - sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,
 - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;
 - ii) ovuli ed embrioni di animali della specie ovina aventi almeno un allele ARR;
- h) è introdotto nell'azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:
 - i) sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
 - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
 - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;
 - ii) sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
- i) gli ovini e i caprini dell'azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

1.4. Se un caso di scrapie classica è confermato in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o in un'azienda che, sulla base di un'indagine di cui al capitolo B, punto 1, dell'allegato VII, è risultata avere un legame epidemiologico con un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, l'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica è immediatamente rimossa dall'elenco di cui al punto 1.1. della presente sezione.

Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri che hanno introdotto ovini e caprini provenienti da tale azienda oppure sperma o embrioni raccolti da ovini e caprini rimasti nell'azienda infetta nei sette anni precedenti, nel caso di un'azienda a rischio trascurabile di scrapie classica, o nei tre anni precedenti nel caso di un'azienda a rischio controllato di scrapie classica.

(*) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.);

b) il punto 2.1, lettere b) e c), è sostituito dal seguente:

«b) almeno per i sette anni precedenti gli ovini e i caprini che presentano segni clinici compatibili con la scrapie classica sono stati sottoposti a esami;

- c) almeno per i sette anni precedenti un numero sufficiente di ovini e caprini di età superiore a 18 mesi, rappresentativo degli ovini e caprini macellati, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, è stato sottoposto annualmente a esami per l'individuazione della scrapie classica, con un livello di attendibilità del 95 % qualora la malattia sia presente in tale popolazione con un tasso di prevalenza superiore allo 0,1 %, e nessun caso di scrapie classica è stato segnalato durante tale periodo;»
- c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
- «2.3. Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:
- Austria
 - Finlandia
 - Svezia.»;
- d) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
- «3.2. Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:
- Danimarca.»;
- e) il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni
- Si applicano le seguenti condizioni:
- 4.1. Ovini e caprini:
- a) Gli ovini e i caprini da riproduzione destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:
 - i) provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica; oppure
 - ii) provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
 - iii) nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, purché non provengano da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
 - b) gli ovini e i caprini per tutti gli usi previsti, salvo la macellazione immediata, destinati agli Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:
 - i) provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
 - ii) provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
 - iii) nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, purché non provengano da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
 - c) in deroga alle lettere a) e b), le condizioni ivi stabilite non si applicano agli ovini e ai caprini detenuti esclusivamente in organismi, istituti o centri riconosciuti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE, e spostati esclusivamente tra di essi;

- d) in deroga alle lettere a) e b), l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli scambi all'interno dell'Unione di animali che non soddisfano le condizioni ivi stabilite purché essa abbia ottenuto il consenso preventivo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione degli animali e purché gli animali soddisfino le seguenti condizioni:
- i) gli animali appartengono a una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - ii) gli animali sono iscritti in un registro genealogico istituito e tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE nello Stato membro di spedizione, ovvero da un servizio ufficiale di tale Stato membro, e gli animali saranno iscritti in un registro genealogico di tale razza istituito e tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE nello Stato membro di destinazione, ovvero da un servizio ufficiale di tale Stato membro;
 - iii) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di destinazione le organizzazioni o le associazioni di allevatori o il servizio ufficiale di cui al punto ii) conducono un programma di conservazione di tale razza;
 - iv) gli animali non provengono da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
 - v) a seguito dell'entrata di animali che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) nell'azienda di arrivo nello Stato membro di destinazione, i movimenti di tutti gli ovini e i caprini di tale azienda sono sottoposti a limitazioni conformemente al capitolo B, punto 3.4, dell'allegato VII, per un periodo di tre anni, o di sette anni se lo Stato membro di destinazione è uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica.

In deroga al primo comma del presente punto tali limitazioni di movimento non si applicano agli scambi di animali all'interno dell'Unione effettuati conformemente alle condizioni di cui al punto 4.1, lettera d), della presente sezione, né ai movimenti su territorio nazionale di animali destinati a un'azienda in cui è allevata una razza autoctona minacciata di abbandono, quale descritta all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2014, purché questa sia oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale.

In seguito agli scambi all'interno dell'Unione o ai movimenti su territorio nazionale di cui al secondo comma del punto v), i movimenti di tutti gli ovini e i caprini in una o più aziende che ricevono gli animali spostati a norma di tale deroga sono sottoposti a limitazioni conformemente al primo e secondo paragrafo del punto v).

4.2. Lo sperma e gli embrioni degli ovini e dei caprini:

- a) sono raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, salvo nel caso in cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv); oppure
- b) sono raccolti da animali rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che soddisfano da tre anni tutte le condizioni di cui al punto 1.3, lettere da a) a f), salvo nel caso cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv); oppure
- c) sono raccolti da animali rimasti continuativamente dalla nascita in un paese o una zona con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
- d) nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR; oppure
- e) nel caso degli embrioni di animali della specie ovina, hanno almeno un allele ARR.»;

6) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

IMPORTAZIONE NELL'UNIONE DI ANIMALI VIVI, EMBRIONI, OVULI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO B

Importazioni di bovini

SEZIONE A

Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE

Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (*);
- b) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
 - i) tutti i casi di BSE;
 - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure
 - iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- e
- c) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati:
 - i) dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
 - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

SEZIONE B

Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE

Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
 - i) tutti i casi di BSE;
 - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure

- iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- c) gli animali sono nati:
 - i) dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
 - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

SEZIONE C

Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE

Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio indeterminato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è stato classificato come paese o regione avente un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, derivati da ruminanti, è stata vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione;
- c) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
 - i) tutti i casi di BSE;
 - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure
 - iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- d) gli animali sono nati:
 - i) almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
 - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

CAPITOLO C

Importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini

SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, quali definiti nei seguenti punti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C o D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

- carni fresche, quali definite al punto 1.10;
- carni macinate, quali definite al punto 1.13;
- carni separate meccanicamente, quali definite al punto 1.14;

- preparazioni di carni, quali definite al punto 1.15;
- prodotti a base di carne, quali definiti al punto 7.1;
- grasso animale fuso, quale definito al punto 7.5;
- ciccioli, quali definiti al punto 7.6;
- gelatina, quale definita al punto 7.7, diversa da quella ottenuta dalle pelli;
- collagene, quale definito al punto 7.8, diverso da quello ottenuto dalle pelli;
- stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti al punto 7.9.

SEZIONE B

Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE

Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio trascurabile di BSE, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
- c) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento;
- d) se i bovini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato o indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, in deroga alla lettera c) della presente sezione, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Nel caso di tali importazioni le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale, definita come materiale specifico a rischio conformemente all'allegato V, punto 1, del presente regolamento, sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile. Al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono inoltre aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale;
- e) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;
- f) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- g) se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
- h) se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.

SEZIONE C

Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE

1. Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
 - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
 - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - c) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - d) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
2. Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, in deroga al punto 1, lettera d), possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.
3. Qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile.
4. Nel caso delle importazioni, al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
5. Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
 - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
 - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

- c) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:
 - i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
 - ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento.

SEZIONE D

Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE

1. Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
 - a) ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, derivati da ruminanti, e gli animali hanno superato le ispezioni ante e post mortem;
 - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - c) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
2. Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, in deroga al punto 1, lettera c), possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.
3. Qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile.
4. Nel caso delle importazioni, al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
5. Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
 - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio di indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
 - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - c) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:
 - i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
 - ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento.

CAPITOLO D

Importazioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina

SEZIONE A

Sottoprodotti di origine animale

Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, quali definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e ai seguenti prodotti derivati, quali definiti al punto 2 del medesimo articolo, purché tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati siano di origine bovina, ovina e caprina:

- a) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti, quali definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 2;
- c) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti o quali mangimi, quali definiti all'articolo 3, punti 22 e 25 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine;
- d) alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli masticabili per cani;
- e) prodotti sanguigni;
- f) proteine animali trasformate;
- g) ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 3;
- h) gelatina e collagene ottenuti da materiali diversi dal cuoio e dalle pelli;
- i) materiali di categoria 3 e prodotti derivati diversi da quelli di cui alle lettere da c) a h), ad eccezione di:
 - i) cuoi e pelli freschi, cuoi e pelli trattati;
 - ii) gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli;
 - iii) derivati lipidici.

SEZIONE B

Requisiti dei certificati sanitari

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale:
 - i) non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento; e
 - ii) non contiene né è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE; e
 - iii) deriva da animali che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE; oppure

- b) il sottoprodotto di origine animale o il prodotto derivato non contiene né è ricavato da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione animale, sono soggette, oltre a quanto previsto alle lettere a) e b) della presente sezione, alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- c) gli ovini e i caprini dai quali questi sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale sono stati ricavati sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
 - ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
 - iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;
 - iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
 - v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;
- d) il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;
- e) il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:
- i) tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR, oppure
 - ii) tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:
 - gli animali macellati per il consumo umano, e
 - gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

CAPITOLO E

Importazioni di ovini e caprini

Gli ovini e i caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che essi sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
- 2) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
- 3) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
- 4) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;

oltre alle condizioni indicate ai punti da 1 a 4, il certificato sanitario attesta quanto segue:

- 5) per quanto riguarda gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell'Unione e destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell'allegato VIII, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende che soddisfano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, dell'allegato VIII, oppure
 - b) si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.
- 6) Per quanto riguarda gli ovini e i caprini per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, importati nell'Unione e destinati a uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell'allegato VIII, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) essi provengono da una o più aziende che rispettano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.2, dell'allegato VIII; oppure
 - b) si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.

CAPITOLO F

Importazioni di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici

1. Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, quali rispettivamente definiti nei punti 1.10, 1.13, 1.15 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, derivati da cervidi d'allevamento, sono importati nell'Unione in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d'America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.”

2. Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, quali rispettivamente definiti nei punti 1.10, 1.13, 1.15 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, derivati da cervidi selvatici, sono importati nell'Unione in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d'America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.”

CAPITOLO H

Importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini

Lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- 1) gli animali donatori sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
 - b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

- c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
- d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni; e
- 2) nei tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma o degli embrioni esportati gli animali donatori sono rimasti continuativamente in una o più aziende che durante tale periodo hanno soddisfatto tutte le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), dell'allegato VIII, salvo nel caso in cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma sia conforme alle condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale sezione; o
- a) nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR; oppure
- b) nel caso degli embrioni ovini, essi hanno almeno un allele ARR.
-
- (*) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).»